

TRIBUNALE MILANO

SEZIONE LAVORO

6 FEBBRAIO 2007

ESTENSORE: CINCOTTI

PARTI: COVOTTA

TV INTERNAZIONALE SPA,

ORA TELECOM ITALIA MEDIA SPA

(avv. A. Maresca,

M. Grassi, A. Bigon)

**Operatore di ripresa
addetto ai servizi
giornalistici di telegiornali**

- Natura giornalistica dell'attività lavorativa
- Applicabilità del ccnl giornalistico e degli accordi integrativi aziendali
- Sussiste

L'operatore di ripresa (telecineoperatore) addetto ai telegiornali ha diritto all'applicazione del ccnl giornalistico se è in possesso dello status di giornalista e se svolge in concreto una prestazione giornalistica. La prestazione del telecineoperatore è giornalistica se ricorrono l'autonomia decisionale dello stesso e la capacità informativa delle immagini, che sostituiscono o anche solo completano l'informazione.

**Autonomia decisionale del
telecineoperatore**

- Sussistenza anche in presenza del redattore
- Requisiti

L'autonomia decisionale può sussistere anche se il telecineoperatore riprende le immagini in presenza di un redattore, il quale peraltro resti passivo ov-

vero intervenga non in modo incisivo e determinante sull'attività dell'operatore, così come al contrario quell'autonomia può non sussistere anche in assenza del redattore il quale preventivamente abbia dato le istruzioni necessarie e vincolanti.

**Fase di selezione e
montaggio delle immagini**

- Rilevanza per la natura informativa delle immagini
- Limiti • Partecipazione del telecineoperatore
- Irrilevanza

La fase di selezione e montaggio delle immagini non costituisce di per se sola l'informazione e non modifica l'originaria natura di informazione della ripresa.

Il principio secondo il quale il telecineoperatore giornalista deve partecipare alla selezione e al montaggio va pertanto interpretato in maniera elastica, nel senso di valorizzare non tanto la partecipazione fisica del telecineoperatore alla fase di selezione e montaggio, quanto piuttosto le indicazioni che lo stesso operatore è in grado di fornire a chi effettua la selezione e il montaggio delle immagini da lui girate.

Con ricorso depositato l'8 settembre 2003 la signora Maria Covotta conveniva in giudizio la Tv Internazionale Spa per sentir dichiarare che, quale operatore di ripresa addetta ai servizi giornalistici e ai telegiornali della società convenuta, ha svolto e svolge attività giornalistica; conseguentemente dichiarare che al rapporto di lavoro de quo devono applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico e gli accordi integrativi aziendali vigenti pro tempore, con decorrenza dalla data di assunzione della ricorrente (1° marzo 1993) ovvero in subordine dalla data di iscrizione al praticantato giornalistico (1° febbraio 2000) e con le

* Per i richiami a questo provvedimento v. *supra*, p. 772.

qualifiche di praticante giornalista e successivamente di redattore ordinario, condannare la convenuta ad applicare alla ricorrente il trattamento economico e normativo conseguente al nuovo inquadramento e corrispondere alla medesima tutte le differenze retributive maturate. Deduceva la ricorrente di essere stata assunta con contratto a termine dalla società Beta Television (Videomusic) il 28 febbraio 1993, con contratto prorogato fino al 28 ottobre 1993, poi trasformato a tempo indeterminato e di avere quindi ottenuto, assorbita nell'aprile 1998 la Beta Television dalla Cecchi Gori News & Sport Srl, l'anzianità aziendale ed il trattamento di fine rapporto maturato presso la Beta Television, senza che fossero però regolarizzate le buste paga che riportavano quale data di decorrenza del rapporto di lavoro quella del passaggio da Beta a Cecchi Gori (1 maggio 1998). Nel novembre 2001 la Cecchi Gori News & Sport Srl aveva modificato la propria denominazione sociale in Holding Media e Comunicazione Produzioni srl, poi incorporata nel dicembre 2002 nella Tv Internazionale attuale convenuta. La ricorrente, inquadrata nel 4° livello impiegati CCNL delle Radiotelevisioni private e nel 5° livello dall'ottobre 1995 in avanti, inquadrata come « operatore di ripresa », qualifica peraltro prevista nel 4° ma non nel 5° livello conseguito, sin dall'inizio aveva svolto il suo lavoro di operatore in esterni collaborando con assoluta prevalenza alla realizzazione dei telegiornali dell'emittente, venendo inserita nella redazione milanese di Telemontecarlo ed essendo stata adibita, stabilmente ed esclusivamente, dal mese di maggio 1998, alle due testate giornalistiche « TMC News » e « TMC Sport », per le quali aveva realizzato numerosi servizi di attualità, politica e sport, svolgendo poi la stessa attività anche dopo che le predette testate erano state unificate nell'unica testata « La 7 ». La ricorrente descriveva, quindi, analiticamente le modalità del suo lavoro, evidenziando in particolare che, ricevuta l'indicazione dei servizi da realizzare, ella si era recata sul posto, spesso insieme al giornalista incaricato di scrivere il pezzo, ma talvolta anche da sola, senza ricevere particolari istruzioni, effettuando le riprese e non limitandosi a scegliere l'impostazione della macchina ma decidendo da sola le inquadrature, la scelta delle persone, i particolari, i momenti delle riprese, così da conferire alla ripresa il taglio informativo più consono al tipo di servizio richiesto e alla testata cui era destinato; inoltre che i momenti di stretta collaborazione con il giornalista redattore erano limitati alla ripresa delle persone intervistate; che, quando aveva svolto il servizio interamente da sola, al rientro in redazione, ella aveva consegnato, insieme al filmato, anche le notizie raccolte e tutte le indicazioni di tempo e di luogo dell'avvenimento ripreso per consentire al redattore di scrivere il testo di accompagnamento alle immagini e ancora che, quando possibile, talvolta da sola e talvolta insieme al redattore, aveva partecipato alla fase di montaggio e a quella di « voice over ». Sosteneva, quindi, di avere diritto all'applicazione del contratto collettivo giornalistico, avuto riguardo alla natura giornalistica delle mansioni di cineoperatore addetto ai telegiornali.

Si costituiva ritualmente la società convenuta, con la nuova denominazione La 7 Television Spa resistendo a tutte le domande.

Eccepiva la carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande concernenti in periodo antecedente al 1° maggio 1998, data delle dimissioni della ricorrente dalla Beta Television Spa che, contrariamente all'assunto attoreo, non era stata assorbita dalla convenuta, allora Cecchi Gori News & Sport Srl.

Sempre in via preliminare eccepiva la prescrizione dei crediti asseritamente vantati per il periodo anteriore al quinquennio decorrente a ritroso dalla notifica del ricorso (17 settembre 2003). Contestava che la ricorrente avesse realizzato servizi televisivi avendo solo collaborato alla realizzazione delle riprese prevalentemente per i telegiornali della testata; che quando, raramente, la ricorrente si era recata da sola ad effettuare le riprese, aveva sempre agito su istruzioni del giornalista; che in nessun caso la stessa aveva effettuato una scelta di merito; che, inoltre, non si era occupata del montaggio vero e proprio, alle cui fasi non aveva partecipato, avendo invece provveduto al montaggio in macchina, che non è vero e proprio montaggio, ma solo assemblaggio.

Con memoria difensiva depositata il 14 aprile 2004 interveniva ad adiuvandum l'Inpgi chiedendo al giudice, ove fosse accertata la natura giornalistica dell'attività espletata dalla ricorrente, di condannare la società convenuta al pagamento dei contributi assicurativi obbligatori e contrattuali a far data dall'1 febbraio 2000 o da altra data ritenuta di giustizia.

Alla prima udienza la società convenuta eccepiva la tardività del suddetto intervento.

Venivano quindi ammesse ed espletate le prove testimoniali, all'esito delle quali la causa veniva discussa e decisa non definitivamente come da dispositivo di cui il giudice dava lettura.

All'udienza di discussione la ricorrente dichiarava di voler limitare la domanda al periodo dal 1° maggio 1987, data di assunzione da parte della Cecchi Gori News & Sport Srl, così che devono ritenersi superate le questioni relative alla legittimazione passiva della odierna convenuta ed alla prescrizione dei crediti vantati per il periodo antecedente.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Il ricorso è risultato fondato, nei limiti di cui in dispositivo, per i motivi che seguono.

Il dato normativo di partenza cui entrambe le parti hanno fatto riferimento è costituito dal D.P.R. 649/1976 che, aggiungendo un quarto comma all'art. 34 del D.P.R. 115/1965, ed emanato per l'esecuzione della legge 69/1969, stabilì che « *coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1969, n. 69* ». Di tale disposizione ha fornito una chiara lettura la Suprema Corte con la nota sentenza n. 330 del 1986 con la quale, ricordando che ai fini dell'applicazione del contratto di lavoro giornalistico al telecineoperatore è necessaria la presenza di due requisiti, uno soggettivo (lo status di giornalista) ed uno oggettivo (lo svolgimento in concreto di una prestazione giornalistica) e che tale secondo requisito va riscontrato in relazione all'autonomia decisionale ed alla capacità informativa delle immagini, ha ritenuto che « *peraltro non appare corretto, in via generale, affermare che una tale autonomia non sussista qualora l'operatore agisca in presenza di un redattore: quel che conta è il concreto svolgimento dell'attività di ripresa; essa può ben essere autonoma, nel senso che qui interessa, anche in presenza di un redattore il quale peraltro resti passivo ovvero intervenga non in modo incisivo e determinante sull'attività dell'operatore, come al contrario quell'autonomia può non sussistere*

anche in assenza del redattore il quale preventivamente abbia dato le istruzioni necessarie e vincolanti... » « Quel che conta è se le immagini riprese dall'operatore, in quell'autonomia, di per se sole costituiscano notizia ovvero servano a completare la notizia affidata in via principale al successivo commento opera del redattore ».

Una questione che normalmente si pone nella materia in esame è poi relativa alla fase del montaggio, rispetto alla quale le più recenti sentenze dal 1993 e del 1996 (nn. 536 e 11107) pur ribadendo i principi sopra enunciati, stabiliscono che *« occorre riferirsi poi non solo al momento delle riprese, ma anche a quello di selezione e/o montaggio delle relative immagini, posto che solo la rielaborazione in sede, appunto di selezione e/o montaggio, può far loro acquistare capacità informativa, in sostituzione oppure a completamento, appunto, dell'informazione scritta o parlata ».*

Alla luce di tali principi vanno dunque esaminate le risultanze processuali.

Traendo le fila delle risultanze testimoniali acquisite, si deve ritenere anzitutto provato che la sig.ra Covotta agisse con una autonomia che contraddistingueva il suo lavoro rispetto a quello della figura del cameramen o telecineoperatore in genere operante presso la convenuta: i testi hanno infatti riferito o di uscite da sola o di istruzioni molto generiche ed in tal senso depongono anche i fogli di lavoro che non contengono istruzioni particolari: come sopra evidenziato, la Corte di Cassazione non ha dato particolare rilievo alla circostanza che telecineoperatore esca da solo ma alla esistenza di precise istruzioni che possono essere impartite anche per chi esca da solo o viceversa possono non essere presenti per chi esca con il redattore. Questo è il caso della Covotta, almeno per quanto emerso dalle dichiarazioni dei giornalisti escussi.

Dalle prove è emersa la regola del rapporto 1 a 5 ed allora diventa però rilevante la partecipazione del telecineoperatore alla fase di montaggio, non dal punto di vista strettamente tecnico, ma sotto il profilo della selezione delle immagini. È chiaro che se si adottasse in senso materialistico il principio enunciato dalle ultime pronunce della Suprema Corte sopra citate, secondo il quale il telecineoperatore giornalista deve partecipare alla selezione e al montaggio, si perverrebbe a conclusioni negative in ordine al riconoscimento della natura giornalistica dell'attività in esame, ma se si adotta, come questo giudice ritiene di dover adottare, un criterio maggiormente elastico che valorizza non tanto la partecipazione fisica del telecineoperatore alla fase di selezione e montaggio, quanto piuttosto le indicazioni che lo stesso operatore è in grado di fornire al giornalista per operare la selezione al meglio e così procedere al montaggio, ecco che allora il lavoro della ricorrente, per quanto emerso da alcune testimonianze, ben può essere ascritto al lavoro del giornalista, essendo emersa quella complementarietà nella formazione della notizia che si rinviene nel dettato normativo (D.P.R. 649/1976) nella relativa interpretazione giurisprudenziale. Ciò deve dirsi a maggior ragione perché la ricorrente ha svolto spesso anche il lavoro del c.d. premontato (assimilabile al lavoro della selezione e del montaggio) nel 50-60% dei casi, come riferito dal teste Barlocco.

Dovendo allora determinare il momento in cui può riconoscersi la natura giornalistica dell'attività svolta dalla ricorrente, si deve innanzitutto notare che solo nell'ultimo periodo si sono intensificate le volte in cui la ricorrente è uscita da sola, circostanza che nel caso di specie assume par-

icolare rilievo laddove si ricordi che in generale le istruzioni alla Covotta erano molto generiche, così che l'assenza del giornalista in loco attesta ancor più la sua autonomia. Sembra dunque corretto ritenere la natura giornalistica della prestazione della ricorrente con decorrenza dal 1° giugno 2002. È pacifico che a tale data fosse presente anche il requisito soggettivo costituito dal possesso dello status professionale (risultando la Covotta iscritta all'Albo dei Giornalisti professionisti dal 29 gennaio 2002), e pertanto nessun ostacolo si frappone all'applicazione da tale momento del contratto collettivo giornalistico e degli accordi integrativi aziendali al rapporto di lavoro in esame.

Per la quantificazione delle differenze retributive spettanti alla ricorrente si è disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.

Quanto all'intervento dell'INPGI, avuto riguardo alla relativa tardività rispetto al termine perentorio stabilito dall'art. 419 c.p.c., non può che farsi luogo alla declaratoria di inammissibilità

P.Q.M. — Non definitivamente pronunciando tra le parti dichiara il diritto di Maria Covotta al trattamento economico e normativo di redattore ordinario ai sensi del CNGL e degli accordi integrativi aziendali, con decorrenza dal 1° giugno 2002;

condanna la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dalla predetta data del 2 giugno 2002, oltre accessori di legge, nella misura da determinarsi nel prosieguo del giudizio, come da separata ordinanza;

dichiara l'inammissibilità dell'intervento dell'INPGI;
spese al definitivo.